

Con riferimento ai procedimenti connessi all'attuazione del servizio civile, la legge delega impone al legislatore delegato la revisione degli stessi nel rispetto dei principi di semplificazione e trasparenza.

*3.5.2 Schema di decreto legislativo recante "Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106"*

In attuazione dei principi e criteri di delega contenuti nell'articolo 8 della citata L. n. 106 del 2016, è stato predisposto lo schema di decreto legislativo, il cui *iter* è iniziato in data 9 novembre 2016 con l'approvazione in via preliminare del Consiglio dei ministri. Successivamente detto schema è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5 della L. n. 106 del 2016, alla Conferenza Unificata e alle competenti commissioni parlamentari.

La Conferenza Unificata ha espresso, nella seduta del 24 novembre 2016, parere favorevole con alcune raccomandazioni e richieste di emendamenti; le competenti Commissioni permanenti affari costituzionali del Senato e della Camera si sono espresse in data 21 dicembre 2016 rispettivamente l'una con parere favorevole con osservazioni e l'altra con parere favorevole con condizioni ed osservazioni.

Il provvedimento poi è stato esaminato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 10 febbraio 2017 e quindi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2017.

Lo schema di decreto, sulla base e nel rispetto della citata legge delega, istituisce il servizio civile universale e disciplina il medesimo rafforzandone la natura quale strumento di difesa della Patria. Infatti, il provvedimento richiama non solo il primo comma dell'articolo 52 della Costituzione - che deve essere letto alla luce del principio di solidarietà (art. 2 Cost.) e del principio, di ispirazione solidaristica, concernente il dovere di partecipare e contribuire al progresso materiale e spirituale della società (art. 4, secondo comma Cost.) - ma anche l'articolo 11, che contiene il riferimento espresso al principio di ripudio della guerra.

La *ratio* del legislatore delegato di individuare la difesa della Patria quale unica finalità dell'istituto è quella di superare le criticità emerse nel corso degli anni con riferimento a quanto disposto dall'art. 1 della L. 6 marzo 2001, n. 64 (che prevede altre finalità accanto a quella di difesa della Patria), precludendo in tal modo interpretazioni distorte (che in passato hanno generato instaurazione di contenziosi innanzi alla Corte costituzionale) ed assicurando una gestione unitaria, a livello nazionale, del servizio civile universale.

Il legislatore delegato nello schema in esame individua, altresì, tutti gli aspetti relativi all'attuazione dell'istituto, regolamentando gli ambiti di attività di competenza di ciascun soggetto coinvolto nel sistema.

In particolare, il testo del provvedimento prevede che il primo atto del ciclo di realizzazione del Servizio civile universale sia costituito dalla programmazione, da attuarsi mediante l'adozione di un Piano triennale, articolato in Piani annuali, predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Lo svolgimento dell'attività di programmazione è attribuita allo Stato e garantisce, attraverso una puntuale analisi del contesto nazionale ed internazionale, la pianificazione degli interventi in materia di servizio civile universale in Italia e all'estero, nonché l'individuazione degli *standard* qualitativi degli interventi stessi. La descritta previsione è volta ad apportare un significativo cambiamento del modello di servizio civile nazionale delineato dal D.,lgs. 5 aprile 2002, n. 77, attuativo della citata L. 64 del 2001, nonché ad introdurre correttivi alle problematiche connesse alla mancanza di programmazione e coordinamento degli interventi (che sulla base della normativa vigente in materia sono scelti direttamente dagli enti nell'ambito dei settori di cui all'articolo 1 della L. n. 64/2001).

L'attribuzione allo Stato dell'attività di programmazione mira comunque ad assicurare un sistema unitario di sinergie tra l'ambito centrale dello Stato e l'ambito territoriale delle regioni, capace di rafforzare il perseguimento degli obiettivi generali di governo del Paese e garantire un impiego più efficiente delle risorse pubbliche. Ed invero, nel nuovo modello prospettato l'attività di programmazione del Servizio civile universale ha la funzione di rilevare nell'ambito del territorio, con il concorso delle regioni, i prevalenti fabbisogni ed individuare a livello centrale - sempre con il coinvolgimento delle regioni - gli interventi idonei a soddisfarli, in coerenza con le politiche settoriali realizzate dalle singole Amministrazioni statali e regionali, nonché con gli obiettivi individuati dal Governo, nel quadro della generale ed unica finalità della difesa della Patria.

Il testo del decreto prospetta un coinvolgimento delle regioni e delle province autonome non solo nella descritta fase di programmazione degli interventi, ma anche nella fase di approvazione dei Piani.

Il provvedimento è finalizzato, altresì, a definire il ruolo degli enti iscritti all'Albo e, in particolare, prevede che essi, a seguito dell'accreditamento, presentino i programmi di intervento coerenti con la programmazione, articolati in uno o più progetti e ne curino la realizzazione. Con la descritta ipotesi di innovazione, il legislatore intende superare la frammentazione e la mancanza di coordinamento tra i progetti, che si registra nell'attuazione della vigente normativa.

La valutazione di detti programmi è affidata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma è previsto il coinvolgimento delle regioni, in modo da garantire che l'approvazione non sia

frutto unicamente del giudizio valutativo dell'organo centrale, ma si arricchisce dell'apporto di un rappresentante per ciascuna regione interessata al programma oggetto di valutazione. Il sistema di valutazione prospettato garantisce che le esigenze territoriali di ciascuna regione, inserite nella fase di programmazione, siano coerentemente oggetto di valutazione ed apprezzamento qualificato, in virtù della presenza del rappresentante della regione interessata, con la conseguente coerenza tra la fase di programmazione e la fase di valutazione.

Con riferimento ai giovani del Servizio civile universale, lo schema di decreto delinea lo *status* dell'operatore volontario, descrivendone i diritti e i doveri e precisando la natura del rapporto di servizio civile universale. Il testo - a conferma del modello vigente - prevede per i giovani la possibilità di effettuare il servizio civile universale all'estero in uno dei Paesi al di fuori dell'Unione europea, per consentire loro di vivere ulteriori esperienze di formazione e di crescita personale e introduce una nuova possibilità per i giovani impegnati nella realizzazione di interventi in Italia, consistente nello svolgimento del servizio civile (per un periodo massimo di tre mesi) in uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, ovvero nella fruizione per il medesimo periodo di un tutoraggio finalizzato alla facilitazione dell'accesso al mercato del lavoro. Lo schema di provvedimento propone, altresì, il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite, al fine di consentirne l'utilizzo in ambito lavorativo e nei percorsi di istruzione, nonché un modello flessibile di articolazione del servizio civile, avente una durata non inferiore ad otto mesi e non superiore a dodici mesi, per conciliare le esigenze di vita e di lavoro dei giovani.

Il nuovo sistema, con riferimento ai procedimenti connessi all'attuazione del servizio civile, mira a introdurre innovazioni nell'ottica della semplificazione e della trasparenza. In particolare prevede l'istituzione di un albo unico, con la ulteriore previsione di una sua articolazione in distinte sezioni regionali, alle quali possono iscriversi enti di servizio civile universale che operano esclusivamente nel territorio di un'unica regione e che hanno una peculiare capacità organizzativa.

Lo schema di provvedimento, al fine di porre rimedio alle ulteriori criticità emerse nell'attuazione della normativa vigente in materia, propone due nuove forme di verifica, oltre al sistema dei controlli amministrativi delineato dall'articolo 3-*bis* della L. n. 64 del 2001: un controllo sulla gestione, finalizzato ad accertare il regolare funzionamento e l'efficacia delle procedure di realizzazione del Servizio civile universale, nonché ad adottare eventuali interventi correttivi; una valutazione *ex post* dei risultati dei programmi di intervento, volta a verificare l'impatto dei medesimi sui territori e sulle comunità locali, in modo da poter utilizzare i risultati per il perfezionamento della programmazione successiva. Lo schema

prospetta che le attività sopra indicate siano svolte dallo Stato ovvero dalle regioni e province autonome, previa sottoscrizione di appositi accordi con la Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'organizzazione del servizio civile universale delineata dallo schema di decreto legislativo è volta, dunque, a superare l'organizzazione attuale del sistema disciplinata dal D.lgs. n. 77/2002, distinta su un livello centrale e tanti livelli regionali, attraverso una programmazione unitaria che prevede anche il coinvolgimento delle regioni; l'istituzione di un unico Albo di servizio civile universale, articolato in sezioni regionali, ed un unico sistema di valutazione, monitoraggio e controllo, che assicuri omogeneità di trattamento su tutto il territorio (garantendo comunque la partecipazione delle regioni).

### **3.6 Il contenzioso in materia di Servizio civile nazionale**

#### *3.6.1 Procedimenti giurisdizionali*

Con riferimento alla materia del servizio civile nazionale, nell'anno 2016 sono stati instaurati complessivamente nove contenziosi, tutti innanzi al giudice amministrativo.

In particolare, otto ricorsi sono stati proposti da enti di servizio civile, di cui sette iscritti all'Albo nazionale e uno iscritto all'Albo della regione Puglia; un contenzioso è stato instaurato da un volontario in servizio civile.

Per quanto riguarda i sette contenziosi proposti da enti accreditati all'Albo nazionale, si evidenzia che: tre ricorsi hanno riguardato il procedimento di valutazione dei progetti e si sono conclusi, in fase cautelare, con provvedimenti favorevoli all'Amministrazione; quattro ricorsi hanno avuto ad oggetto procedimenti sanzionatori, di cui due si sono conclusi in primo grado (uno con una pronuncia favorevole all'Amministrazione e l'altro con una pronuncia sfavorevole), mentre gli altri due sono tuttora pendenti.

Per quanto concerne il contenzioso instaurato dall'ente iscritto all'Albo della regione Puglia, che ha avuto ad oggetto la valutazione dei progetti curata dalla citata regione, il medesimo si è concluso, in fase cautelare, con un provvedimento sfavorevole all'Amministrazione.

L'ulteriore ricorso innanzi al TAR, proposto da un volontario ha avuto ad oggetto il provvedimento di esclusione dal servizio civile, disposto a seguito dell'accertamento della sussistenza di condanna penale non definitiva per delitto contro la persona (prevista come causa di esclusione dalla partecipazione al servizio civile dalla normativa vigente in materia). Il procedimento si è concluso nella fase cautelare con un'ordinanza favorevole all'Amministrazione.

I dati sopra elencati e lo stato di trattazione dei contenziosi instaurati nell'anno 2016 sono indicati, rispettivamente, alle Tabella 88 Tabella 89, mentre alle Tabella 90 e Tabella 91 è indicato lo stato di trattazione dei contenziosi instaurati rispettivamente innanzi all'Autorità Giudiziaria e al Capo dello Stato, pervenuti dall'anno 2003 fino all'anno in corso.

#### *Contenzioso relativo ai ricorsi presentati negli anni precedenti.*

Il Dipartimento, nel corso del 2016, ha continuato la trattazione del contenzioso instaurato negli anni precedenti ed ancora pendente.

Il numero dei ricorsi instaurati innanzi all'Autorità giudiziaria non ancora definiti al 31 dicembre 2015 ammontava a 65, di cui 57 pendenti in primo grado, 7 in secondo grado e 1 innanzi alla Corte di cassazione.

Nell'ambito del quadro descritto, con riferimento ai contenziosi non ancora definiti, instaurati dagli enti di servizio civile (45 in primo grado e 5 in secondo grado), si precisa che nel 2016 si sono definiti 6 giudizi in primo grado e 1 in secondo grado.

In particolare i sei contenziosi, instaurati rispettivamente da quattro enti iscritti all'albo nazionale e da due iscritti agli albi regionali (aventi tutti ad oggetto la valutazione dei progetti), si sono conclusi con una sentenza favorevole al Dipartimento e cinque pronunce di rito (di cui quattro a seguito di ordinanza cautelare favorevole per l'Amministrazione e una a seguito di ordinanza cautelare sfavorevole all'Amministrazione).

L'unico contenzioso definito in secondo grado, relativo all'appello proposto dal Dipartimento avverso una sfavorevole sentenza concernente il procedimento sanzionatorio, si è definito con una pronuncia di perenzione.

Per quanto concerne, invece, i contenziosi non ancora definiti instaurati da volontari/aspiranti volontari (dodici in primo grado), si segnala che nell'anno 2016 sono intervenute due decisioni, di cui una pronuncia di inammissibilità, su un ricorso concernente il procedimento connesso allo svolgimento del servizio civile, l'altra di merito - in materia di risarcimento danni - sfavorevole per l'Amministrazione.

Nel corso dell'anno 2016, si è venuti a conoscenza di un ricorso in appello al Consiglio di Stato proposto da un ente iscritto all'Albo della Regione Molise avverso una sentenza del TAR - intervenuta nell'anno 2014 e segnalata nella rispettiva relazione al Parlamento - pronunciata all'esito di un contenzioso, instaurato da una giovane avverso la procedura di selezione dei volontari curata dall'ente appellante. Il ricorso in appello si è definito con una pronuncia favorevole all'aspirante volontaria.

Per quanto attiene ai contenziosi presentati dai cittadini stranieri, nell'anno 2016 si è concluso il giudizio pendente innanzi alla Corte di Cassazione alla data del 31 dicembre 2015, instaurato dall'Amministrazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 2183/2012, che ha ritenuto discriminatoria l'esclusione degli stranieri dall'accesso al servizio civile nazionale. Detto giudizio si è definito con la pronuncia n. 7951 in data 5 aprile 2016 (sfavorevole all'Amministrazione), che ha tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 119 del 2015, in cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale *in parte qua* dell'articolo 3, comma 1, del D.lgs. 5 aprile 2002, n. 77.

La Corte di cassazione, oltre a dichiarare inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ha enunciato un principio di diritto, nell'interesse della legge, sulla questione trattata che *“investe un settore nevralgico della vita sociale, nel quale sono coinvolti numerosi giovani, operatori ed enti e dove vengono in gioco i diritti fondamentali della persona umana e il suo modo di essere nell'ambito del rapporto con gli altri”*.

In particolare, la Corte di cassazione afferma che: *“L'esclusione del cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato dalla possibilità di prestare il servizio civile nazionale realizza una discriminazione diretta per ragioni di nazionalità, perché – impedendogli di concorrere a realizzare progetti di utilità sociale nell'ambito di un istituto rivolto a favorire la partecipazione e la condivisione dei valori costituzionali della Repubblica – preclude allo stesso non cittadino, in violazione del principio di parità di trattamento, il pieno sviluppo della sua persona e l'integrazione nella comunità di accoglienza”*.

La pronuncia è stata dirimente in quanto ha determinato l'apertura dell'accesso al servizio civile nazionale a tutti i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia, superando altresì le limitazioni tratte in via analogica dalla disciplina che il legislatore ha introdotto per l'accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche Amministrazioni.

Con riferimento agli altri due contenziosi pendenti in secondo grado e relativi alla materia degli appalti, si segnala che nell'anno 2016 sono intervenute due pronunce: l'una di rito, che ha dichiarato l'improcedibilità per cessata materia del contendere, l'altra di merito, che accoglie il ricorso, annullando solo parzialmente il provvedimento impugnato.

Nell'anno di riferimento si è, infine, definito a favore dell'Amministrazione un ricorso straordinario innanzi al Capo dello Stato, proposto da parte di un ente accreditato avverso l'esclusione dalla valutazione di merito di progetti di servizio civile presentati dal medesimo ente. Pertanto, come si evince dalla Tabella 91, nell'anno di riferimento non risultano pendenti ricorsi straordinari al Capo dello Stato instaurati negli anni precedenti.

Tabella 88 - Contenziosi istaurati nell'anno 2016

TIPOLOGIA	RICORRENTI							Totale
	Enti			Volontari		Cittadini stranieri	Altri	
CONTENZIOSI	Procedimenti di valutazione progetti	Procedimenti di accreditamento	Procedimenti sanzionatori	Procedimenti di selezione volontari	Contratto di servizio civile	Procedimenti di selezione volontari	Gare Appalto	
Ricorsi al Giudice Amministrativo	4*	-	4	1	-	-	-	
Procedimenti innanzi al Giudice Ordinario	-	-	-	-	-	-	-	
Ricorsi al Presidente della Repubblica	-	-	-	-	-	-	-	
Totale	4	-	4	1	-	-	-	

\*di cui 1 ricorso per l'annullamento di un provvedimento della Regione Puglia




Tabella 89 - Stato del contenzioso in materia di servizio civile nazionale instaurato nel 2016

		Fase cautelare			Fase decisoria		Ricorsi pendenti	
	Oggetto dei ricorsi	Ricorsi presentati	Ordinanze favorevoli all'Ufficio	Ordinanze sfavorevoli all'Ufficio	Pronunce di merito di rito favorevoli	Pronunce di merito e di rito sfavorevoli		
Ricorsi presentati dagli enti	giurisdizionali - amministrativi	<i>Procedimento valutazione progetti</i>	4*	3	1*		4	
		<i>Procedimento di accreditamento Albo Enti Servizio Civile</i>						
		<i>Procedimenti sanzionatori</i>	4	1	1	1	1	2
		<b>Totale ricorsi enti</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
Ricorsi presentati dai volontari	giurisdizionali - amministrativi	<i>Procedimento selezione volontari</i>	1	1				
		<i>Risarcimento danni</i>						
		<i>Contratto di servizio civile</i>						1
		<b>Totale ricorsi volontari</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				<b>1</b>
Ricorsi presentati da altri	giurisdizionali	<i>Gare d'appalto</i>						
		<i>Cittadini stranieri</i>						
		<i>Personale Dipartimento</i>						
		<b>Totale ricorsi altri soggetti</b>						
<b>TOTALE RICORSI</b>		<b>9</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	

\* ricorso per l'annullamento di un provvedimento della Regione Puglia

**Tabella 90 - Stato del contenzioso giudiziario in materia di servizio civile nazionale trattato nell'anno 2016 (proveniente dagli anni 2003 e seguenti)**

	OGGETTO DEI RICORSI	PRONUNCE PERVENUTE NEL 2016			RICORSI CONCLUSI AL 31.12.2016	RICORSI PENDENTI AL 31.12.2016		Totale ricorsi pervenuti al 31.12.2016
		Pronunce di rito	Pronunce sfavorevoli all'ufficio	Pronunce favorevoli all'ufficio		Ricorsi pendenti 1° grado	Ricorsi pendenti 2 e Corte Costituzionale	
Ricorsi presentati dagli enti	<i>Procedimento di iscrizione Albo Enti Servizio Civile</i>	-	-	-	3	6	2	11
	<i>Procedimento valutazione progetti</i>	5	-	1	59	34	2	95
	<i>Procedimento sanzionatorio</i>	1	1	1	13	5	-	18
	<i>Procedimenti vari</i>	-	-	-	1	-	-	1
	<b>Stato ricorsi Enti</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>76</b>	<b>45</b>	<b>4</b>	<b>125</b>
Ricorsi presentati dai volontari	<i>Procedimento selezione volontari</i>	-	1*	-	12	2	-	14
	<i>Procedimento connesso allo svolgimento del servizio dei volontari</i>	1	-	-	18	4	-	23
	<i>Risarcimento danni</i>	-	1	-	4	5	-	9
	<b>Stato ricorsi Volontari</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>34</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>45</b>
Ricorsi presentati da stranieri	<i>Procedimento di selezione volontari</i>	1	-	-	3	-	-	3
	<b>Stato ricorsi stranieri</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>
Ricorsi presentati da altri soggetti	<i>Gare d'appalto</i>	1	1	-	3	-	-	3
	<i>Personale Dipartimento</i>	-	-	-	1	-	-	1
	<b>Stato ricorsi altri soggetti</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>
<b>Situazione complessiva ricorsi</b>		<b>9</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>117</b>	<b>56</b>	<b>4</b>	<b>177</b>

\* ricorso in appello al Consiglio di Stato proposto da un ente iscritto all'Albo della Regione Molise avverso una sentenza del TAR - intervenuta nell'anno 2014

**Tabella 91 - Stato dei ricorsi amministrativi in materia di servizio civile nazionale trattati nell'anno 2016 (provenienti dagli anni 2003 e seguenti)**

	Oggetto dei ricorsi	Pronunce pervenute nel 2016			Totale pronunce pervenute al 31.12.2016	Totale ricorsi pendenti al 31.12.2016	Totale ricorsi pervenuti al 31.12.2016
		Pronunce di rito 2016	Pronunce sfavorevoli all'Ufficio 2016	Pronunce favorevoli all'Ufficio 2016			
<b>Ricorsi presentati dagli enti</b>	<i>Procedimento di iscrizione Albo Enti Servizio Civile</i>	-	-	-	1	-	1
	<i>Procedimento valutazione progetti</i>	-	-	1	6	-	6
	<i>Procedimento sanzionatorio</i>	-	-	-	2	-	2
	<i>Procedimenti vari</i>	-	-	-	-	-	-
	<b>Stato ricorsi enti</b>	-	-	1	8	-	8
<b>Ricorsi presentati dai volontari</b>	<i>Procedimento selezione volontari</i>	-	-	-	1	-	1
	<i>Procedimento connesso allo svolgimento del servizio dei volontari</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>Procedimenti vari</i>	-	-	-	-	-	-
	<b>Stato ricorsi volontari</b>	-	-	-	1	-	1
<b>Situazione complessiva ricorsi</b>		-	-	1	10	-	10

### 3.7 Il contenzioso in materia di obiezione di coscienza

Nel corso dell'anno 2016, come ormai avviene da qualche anno, non sono stati presentati nuovi ricorsi in materia di obiezione di coscienza, considerato che a decorrere dal 1° gennaio 2005 è stata disposta la sospensione della leva obbligatoria dalla L. 23 agosto 2004, n. 226 (attualmente recepita nel D.lgs 15 marzo 2010, n.66, recante Codice dell'ordinamento militare).

Tuttavia nel corso del predetto anno il Dipartimento ha proseguito la trattazione dei ricorsi ancora pendenti, in vista della graduale definizione di tutti i procedimenti.

In particolare, nell'anno 2016 sono pervenute tre pronunce di rito in primo grado, nelle quali è stata dichiarata la perenzione, ed una pronuncia di merito, sfavorevole all'Amministrazione, che ha accolto il ricorso.

Nella Tabella 92 è indicato lo stato del contenzioso instaurato negli anni precedenti, aggiornato sulla base delle pronunce e delle informazioni acquisite nel corso dell'anno 2016.

**Tabella 92 - Stato generale dei ricorsi in materia di obiezione di coscienza trattati dal 1.1.2000 al 31.12.2016**

	<b>Numero Ricorsi</b>
<i>Ricorsi giurisdizionali conclusi</i>	2329
<i>Ricorsi giurisdizionali pendenti in primo grado</i>	59
<i>Ricorsi giurisdizionali pendenti in secondo grado</i>	3
<i>Ricorsi giurisdizionali pendenti alla Corte suprema di cassazione</i>	-
<i>Ricorsi al Capo dello Stato pendenti</i>	-
<i>Ricorsi al Capo dello Stato conclusi</i>	59
<b>Totale Ricorsi</b>	<b>2450</b>

Nel corso del 2016 si sono definiti 4 ricorsi in primo grado.

### **3.8 L'attività inerente gli atti parlamentari di sindacato ispettivo**

Nel corso dell'anno 2016 sono pervenuti quattro atti di sindacato ispettivo, di cui: un ordine del giorno in Assemblea (n. 9/344 relativo all'Atto Camera 3444); due interrogazioni a risposta orale (n. 3 – 02054 dell'On. Giulio Marcon e n. 3 - 02501 della sen. Michela Montevocchi); un'interrogazione a risposta in commissione (n. 5 – 08479 dell'on. Giorgio Zanin).

Si fornisce di seguito un breve quadro generale degli argomenti oggetto degli atti di sindacato ispettivo.

L'ordine del giorno in Assemblea 9/344-A/71, relativo all'Atto camera 3444, e l'atto di sindacato ispettivo n. 3 – 020154 dell'on. Giulio Marcon hanno avuto ad oggetto le modalità di attuazione del *“Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e comuni capoluogo di provincia”*.

L'interrogazione a risposta orale n. 3-02501 della sen. Michela Montevocchi ha contestato l'inserimento di un progetto denominato *“Archeologia in cammino”* (presentato dal Ministero dei beni culturali e del turismo per l'impiego di 29 volontari) nel bando per la selezione di 114 volontari da impiegare in progetti di servizio civile per il Giubileo straordinario della Misericordia, in particolare nel settore cultura.

L'interrogazione a risposta in commissione n. 5 – 08479 dell'on. Giorgio Zanin ha riguardato la richiesta al Governo di ricorrere alle Unità Cimic nelle attività di formazione da erogare per l'attuazione dei progetti sperimentali dei Corpi civili di pace.

Per i descritti atti di sindacato ispettivo sono stati forniti dal Dipartimento elementi di risposta all'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali unicamente per l'ordine del giorno in Assemblea 9/344-A/71, in considerazione della intervenuta crisi di governo nell'anno di riferimento e dell'insediamento del nuovo governo.

### **3.9 La Consulta nazionale per il servizio civile**

La Consulta Nazionale per il Servizio Civile, secondo quanto stabilito dall'articolo 10 della L. 8 luglio 1998, n. 230, e come confermato dal D.Lgs. 5 aprile 2002, n. 77, dall'articolo 3 della L. 16 Gennaio 2003, n. 3, dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 Maggio 2007, n. 84 e dall'articolo 68 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, opera quale "organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto" che esprime pareri in materia di Servizio Civile Nazionale".

La composizione della Consulta Nazionale è regolata dall'articolo 3, comma 2, della L. 16 gennaio 2003, n. 3 concernente "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" che - nel sostituire il comma 3, dell'articolo 10, della citata legge n.230/98 - ha previsto la modifica ed integrazione della Consulta nazionale per il servizio civile, stabilendo che tale organismo è composto "da non più di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro da lui delegato, scelti in maggioranza tra rappresentanti degli enti e delle organizzazioni, pubblici e privati, che impiegano obiettori di coscienza e volontari del servizio civile nazionale ovvero dei loro organismi rappresentativi, nonché tra rappresentanti degli obiettori di coscienza e dei volontari, delle regioni e delle amministrazioni pubbliche coinvolte".

L'attuale Consulta è composta da otto membri in rappresentanza degli enti e dei loro organismi rappresentativi; uno in rappresentanza della Conferenza Stato-Regioni; uno in rappresentanza del Dipartimento della Protezione Civile; uno in rappresentanza dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani; quattro in rappresentanza dei volontari di servizio civile nazionale. La Consulta è rientrata nell'elenco degli organismi soppressi dal D.L. n. 95 del 2012; successivamente reintrodotta dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, è stata ricostituita con D.M. del 19 aprile 2013 e successivamente modificata con i DDMM 25 giugno 2013, 15 luglio 2014, 27 ottobre 2014.

La Consulta è stata confermata con modifiche con i DDMM 28 giugno 2016, 13 settembre 2016 e 12 dicembre 2016: Al 31 dicembre 2016 la Consulta risulta così composta: Primo Di Blasio (CNESC), Licio Palazzini (ASC), Francesco Marsico (Caritas Italiana), Enrico Maria Borrelli (Forum Nazionale Servizio civile), Fabio Chiacchiararelli (Federsolidarietà-Confcooperative), Giovanni Bastianini (Dip. Protezione Civile), Sergio Giusti (ANPAS), Israel De Vito (Misericordie d'Italia), Vincenzo Saturni (Avis), Antonio Ragonesi (ANCI), Francesca Brianza (Regioni e Province Autonome) Edda Maria D'Amico (Rappresentante dei giovani in

SCN), Francesco Violi (Rappresentante dei giovani in SCN), Feliciana Farnese (Rappresentante dei giovani in SCN), Luigi Coluccino (Rappresentante dei giovani in SCN).

Durante il 2016 la Consulta, si è riunita due volte: il 6 aprile e il 30 giugno. Il Sottosegretario Luigi Bobba ha sempre partecipato alle riunioni della Consulta rispondendo alle richieste di chiarimenti dei componenti e fornendo aggiornamenti sulle procedure in itinere in materia di servizio civile.

Nella seduta del 6 aprile la Consulta:

1. Ha preso atto che è in via di pubblicazione la graduatoria definitiva dei progetti e la conseguente pubblicazione del Bando per la selezione dei volontari nel mese di maggio;
2. Ha preso atto della costituzione del Comitato monitoraggio Corpi Civili di Pace, ed è stata informata che relativamente al programma Ivo4all, è stato definito il corso aggiuntivo di formazione linguistica e sono pervenute circa 700 richieste di partecipazione a fronte dei 50 posti disponibili;
3. E' stata informata che sono state fissate le date per le elezioni della rappresentanza nazionale per il 20 e 21 maggio 2016;
4. Dopo ampia discussione sulle modifiche apportate al prontuario, ha espresso parere favorevole sulle modifiche al Prontuario.
5. Dopo aver proposto alcuni emendamenti di carattere formale, ha approvato il documento di programmazione Economico finanziaria per l'anno 2016.

Nella seduta del 30 giugno la Consulta:

1. Ha preso atto delle intenzioni del Governo di fare in modo che, relativamente alla legge di riforma del Terzo Settore, il decreto attuativo relativo al Servizio civile universale sia uno dei primi da emanare.
2. E' stata informata delle principali novità previste dal decreto:
  - qualificazione delle materie su cui si dovrà svolgere il Servizio civile;
  - introduzione della programmazione triennale del Servizio Civile;
  - superamento dello schema di funzionamento per progetti presentati e gestiti da un singolo Ente e passaggio a programmi i cui obiettivi sono realizzati dalla cooperazione e collaborazione di più Enti accreditati;
  - introduzione di criteri e sistemi di valutazione dei risultati dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi, dei benefici realizzati sia per i giovani volontari che per i beneficiari finali e per le comunità locali;

- allargamento della platea dei possibili partecipanti ai giovani stranieri regolarmente soggiornanti in Italia;
- definizione dello status giuridico del giovane in servizio;
- introduzione della possibilità di modulazione della durata del servizio civile tra otto mesi ed un anno in funzione delle caratteristiche delle attività previste e di periodi non superiori a tre mesi di servizio prestato in altri Paesi dell'Unione Europea;
- riorganizzazione dei compiti e delle funzioni in capo allo Stato, alle Regioni e agli Enti accreditati;
- creazione di un unico Albo nazionale per gli Enti accreditati e revisione dei criteri di accreditamento;
- introduzione di un criterio di maggior favore per i giovani NEET per rispondere all'obiettivo della inclusione sociale;
- riordino della Consulta nazionale per il Servizio civile;
- riconoscimento delle competenze acquisite dai giovani nel periodo di servizio.